

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 (BUR n. 84/2009)

**MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA
ED EDILIZIA**

**CAPO I - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11.**

1. Il comma 6 dell'[articolo 18](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito con il seguente:
omissis ⁽¹⁾

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11.**

1. Il comma 2 dell'[articolo 24](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito con il seguente:
omissis ⁽²⁾

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 e norma transitoria.**

1. Il comma 4 dell'[articolo 48](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis ⁽³⁾

2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all'approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell'articolo 48, comma 4, previgente all'entrata in vigore della presente legge.

**CAPO II - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa -
collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del
territorio, parchi e protezione della natura, edilizia
residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”**

**Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 26
giugno 2008, n. 4.**

omissis ⁽⁴⁾

**CAPO III - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2009, n.
1 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009”**

**Art. 5 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1.**

1. Al comma 1 dell'[articolo 31](#) della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 le parole “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle parole:

“31 dicembre 2010”.

**CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”**

Art. 6 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così modificato:

a) dopo le parole “*comma 1*” aggiungere le seguenti parole: “*e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW*”;

b) dopo la parola “(DIA)” sono aggiunte le seguenti parole: “*in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni*”.

Art. 7 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

omissis ⁽⁵⁾

Art. 8 - Interpretazione autentica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

omissis ⁽⁶⁾

Art. 9 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “*con il medesimo volume*” sono aggiunte le parole “*o con un volume inferiore*”.

CAPO V - Urgenza

Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Testo riportato all'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- 2() Testo riportato all'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- 3() Testo riportato all'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- 4() Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30.
- 5() Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza testo riportato all'art. 6 comma 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
- 6() Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza il comma 1 era stato abrogato da comma 1 art. 20 legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, in precedenza modificato da art. 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13.